



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pordenone , in persona del Giudice Unico dr.ssa Lucia
Dall'Armellina , ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa civile di I grado iscritta al registro degli affari contenziosi al n.
promossa con atto di citazione

DA

, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore sig. con gli
Avv. F. Fabiani di Como ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo per mandato a margine dell'atto
di citazione ;

- Attrice -

CONTRO

BANCA POPOLARE FRIULADRIA , in persona del legale
rappresentante pro tempore con gli Avv. 



del foro di Pordenone per mandato a margine
della comparsa di risposta;

- Convenuta-

**OGGETTO: anatocismo - commissioni massimo scoperto- spese
chiusura conto**

Causa iscritta a ruolo il 19.03.2011 e trattenuta in decisione all'udienza di
precisazione delle conclusioni del 06.12.2013 sulle seguenti conclusioni
delle parti:

Per l'attrice :

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis,

in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della
applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché dell'addebito,
in assenza di idonea pattuizione, di commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura
periodica, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a rettificare il saldo, annotando e
versando in conto alla attrice la somma di € 100.345,97 (cfr. pag. 8 ss. della consulenza
tecnica d'ufficio: € 97.469,63 per anatocismo, € 1.931,19 per commissioni di massimo
scoperto, € 945,15 per spese di chiusura periodica del conto), come risultante dalla esperita
istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti
per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali di mora dalla domanda al momento del saldo
effettivo.



Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Per la convenuta come da foglio allegato al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni).

In via principale e di merito

Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare l'inefficacia nei confronti di

1) del fondo patrimoniale costituito dai con atto di data 20/03/2007 a rogito dott. Orazio Greco, Notaio in Pordenone, rep. n. 2456, racc. n. 1493, trascritto presso l'Agenzia del Territorio- Ufficio Provinciale di Pordenone in data 28/03/07 al n. Reg. Gen. 5789 e Reg. Part. 3412 sui seguenti beni immobili siti in Comune di Azzano Decimo (PN) Via Trento e precisamente:

C.F. Foglio 20, part. 124 sub 21, A2, T-S1; Foglio 20, part. 124, sub 15, C6 di piena ed esclusiva proprietà del ;

Per l'effetto ordinare all'Agenzie del Territorio - Ufficio Provinciale di Pordenone di provvedere alle annotazioni di rito.

Spese di causa interamente rifuse.



In via istruttoria: Come da memorie di data 21/05/12 e 06/06/12

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Banca Popolare Friuladria con la quale aveva stipulato il contratto di conto corrente n. , affinché venisse dichiarata la illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, nonché delle spese di chiusura periodica del conto e per commissioni di massimo scoperto; con conseguente condanna dell'Istituto di Credito al pagamento della somma di euro 143.724,08 in suo favore per le somme indebitamente percepite a tali titoli.

Si costituiva in giudizio la Banca Popolare Friuladria la quale eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione e nel merito contestava la pretesa attorea chiedendone il rigetto.

Sulla eccezione di prescrizione .

Va innanzi tutto rilevato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Tribunale , la mancata contestazione degli estratto conto da parte del cliente rileva solo a i fini del riconoscimento dei movimenti ivi documentati senza comportare alcun riconoscimento in ordine alla validità dei rapporti sostanziali a fondamento delle operazioni compiute ; tale mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo



contabile restando impregiudicata la facoltà del correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti (cfr. Cass. 11749/2008 , 6514/2007). In tema di interessi ultralegali si è espressamente detto che la pattuizione dei medesimi può avvenire solo mediante atto scritto o separatamente accettato da entrambe le parti; pertanto, la approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori alla misura legale non può supplire alla mancanza dello scritto perché non essendo espressione diretta di tale accordo non documenta la stipulazione del contratto (cfr. Cass. 6247/ 98). Per quanto, invece, riguarda la prescrizione dell'azione di ripetizione, deve ritenersi applicabile il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (che riguarda gli interessi dovuti e non già quelli non dovuti): l'operatività della prescrizione quinquennale sarebbe, comunque, esclusa dalla stessa natura del conto corrente bancario - quale contratto di durata — ove il saldo a chiusura di ogni trimestre non comporta il frazionamento del debito in distinti rapporti obbligatori trattandosi di obbligazioni unitarie con riferimento alle quali opera conseguentemente l'ordinaria prescrizione decennale (cfr. tra tante Cass. 29.1.1999 n. 802). E' stato, inoltre, precisato che la particolare natura del rapporto di conto corrente bancario incide sul *dies a quo*

ur



del termine prescrizione che comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto perché solo il saldo finale — quale frutto di tutte le movimentazioni in dare ed avere — ha il carattere della definitività: invero, il rapporto, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, per cui è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi. Tali considerazioni trovano ora anche il conforto della pronuncia delle Sezioni Unite del Supremo Collegio n. 24418 del 2010 nella quale è stato statuito il principio di diritto per cui *"se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di prescrizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è estinto il saldo di chiusura del conto con cui gli interessi non dovuti sono stati registrati"*. Nel caso di specie, non è stato neppure allegato da parte convenuta che i versamenti eseguiti dal correntista nel corso del rapporto abbiano natura di pagamenti; sicché la prescrizione è iniziata a decorrere dalla chiusura del conto corrente che, nel caso di specie, è avvenuta nel 2010, mentre la domanda giudiziale è stata notificata il



15.03.2011 ; avuto riguardo a detta circostanza è certamente ininfluenza ai fini della decisione sull'eccezione di prescrizione la disciplina contenuta nell'art. 2 *quinques* comma 9 del d. legge n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011 a norma del quale “ *in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”, in quanto deve ritenersi che la norma in questione non abbia comunque innovato la disciplina codicistica dell'art. 2033 c.c. né abbia intaccato il ragionamento posto alla base della recente pronuncia della Sezioni Unite : nella citata sentenza si afferma testualmente che il pagamento avviene solo con la chiusura del conto e non con l'annotazione , sicchè, ai sensi dell'art. 2033 c.c. , solo al momento della chiusura del conto sorge il diritto di ripetere ciò che si è pagato e dunque da questo momento inizia a decorrere il termine prescrizione. Da ciò consegue l'assoluta irrilevanza giuridica della previsione contenuta nel citato art. 2 , posto che i diritti che si fanno valere in questa sede sorgono “dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto con cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” e non dall'annotazione.

Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi.



L'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sollevata dall'attrice è fondata e va pertanto accolta.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno cercato di dare una soluzione definitiva alle principali problematiche poste dal contenzioso in materia di anatocismo bancario , fissando, in particolare, in tema di capitalizzazione degli interessi, il principio per il quale dichiarata la nullità della *"previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale , per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale) , gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna "*.

Si pone ora il problema di verificare se sia legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi praticata a condizioni di reciprocità dalla Banca a far data dal 01.07.2000 , in adeguamento alla delibera del CICR .

Ritiene questo Giudicante che tale modifica contrattuale unilaterale sia nulla in quanto dalla documentazione versata in atti emerge trattarsi di modifica unilateralmente imposta dalla banca senza alcuna contrattazione con il cliente.

Tale problematica è stata di recente affrontata dalla giurisprudenza di merito (vedasi in particolare Trib. di Mondovì , sent. 17.02.2009) ove viene osservato che l'art. 7 della delibera del CICR dispone *"1. Le*

ur



condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 11 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Dunque - ammessa e non concessa la validità della disciplina transitoria prevista dalla delibera CICR - le vecchie clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi potevano divenire efficaci a partire dal 1 luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della delibera stessa; ma ciò non era sufficiente. Se l'adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente; se, invece, le nuove

57



condizioni non avessero comportato un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni e darne comunicazione al più presto al cliente (la delibera imponeva di dare "opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000").

Ora, pare congruo ritenere che il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì -trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Considerato, poi, che il correntista era costantemente a debito, la previsione di una capitalizzazione trimestrale era da considerarsi sicuramente peggiorativa (anche se bilaterale), in quanto producente effetti negativi (aumento dell'esposizione debitoria complessiva) . Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene

un



rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non avvenne.

Non è sufficiente, infatti, a tal proposito, la concreta applicazione delle nuove condizioni, essendo invece necessaria un'espressa e specifica comunicazione al correntista dell'avvenuto adeguamento.

Ma, a ben vedere, la validità delle nuove clausole di anatocismo deve essere esclusa per un problema a monte, concernente la fonte normativa del potere di adeguamento. Una recente giurisprudenza di merito ha ritenuto non legittima la disposizione contenuta nell'art. 7 della delibera, laddove consente l'adeguamento delle clausole non conformi, in quanto la stessa trovava la sua legittimità nel comma terzo dell'art. 25, comma terzo, del d. lgs. 342/99, che però fu dichiarato incostituzionale dalla Consulta. Il Tribunale di Torino ha ritenuto, conseguentemente, di disapplicare la delibera e non di investire la Corte costituzionale della questione; la procedura è corretta, in quanto gli atti di normazione secondaria non sono sottoposti al sindacato di legittimità da parte della Consulta, ma devono essere disapplicati, ove contrari alla Costituzione, direttamente dall'autorità giurisdizionale del giudizio principale.

Dunque, se è possibile per le banche, dopo il 2000, rinegoziare con i vecchi clienti le clausole che prevedono l'anatocismo (purchè siano conformi alle

UN



regole stabilite dal TU bancario e dalla delibera CICR), non è possibile una modifica unilaterale.

Va ulteriormente notato, che in questo caso non di adeguamento potrebbe parlarsi, essendo le vecchie clausole radicalmente nulle, bensì di vera e propria modifica delle condizioni contrattuali, con l'inserimento di nuove pattuizioni, modifica unilaterale che, in deroga alle norme del codice, la delibera CICR non poteva certo autorizzare.

Sull'addebito della commissione di massimo scoperto e sulle spese .

L'attrice lamenta altresì la illegittimità della prassi di chiusura e riapertura trimestrale del conto corrente con il conseguente addebito delle "spese di chiusura periodica del conto".

Al riguardo deve rilevarsi che tale onere è stato addebitato al correntista in modo unilaterale e discrezionale , senza specificarne la misura e soprattutto senza alcuna giustificazione causale, di talchè ne deriva il diritto dell'attrice alla ripetizione di tale voce di spesa.

Tale onere appare collegato alla illegittima pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di talchè la chiusura e successiva riapertura del conto appare strumentale a tale condotta.

L'attrice contesta altresì l'applicazione della clausola di massimo scoperto.

Al riguardo va rilevato che la banca non ha dimostrato come sarebbero state conteggiate le commissioni : ovvero se si sia trattato di un accordo

40



nell'ambito del rapporto di conto corrente ovvero di una previsione usualmente applicata su piazza e pubblicizzata ai correntisti; neppure è dato sapere come detta pubblicizzazione sarebbe avvenuta.

In sostanza , vi è una totale incertezza in ordine alle modalità di conteggio della posta passiva , che non solo è nulla nella sua capitalizzazione trimestrale (Cass. n. 11772 del 06.08.2002) , ma deve altresì essere ricostruibile da parte del correntista quanto meno *per relationem* , risultando comunque una somma pretesa dall'istituto in percentuale sull'esposizione del correntista e condividendo quindi la stessa natura degli interessi debitori applicati al correntista medesimo.

Sul punto va evidenziato che l'art. 7 del contratto in atti fa genericamente riferimento a commissioni e a spese di apertura e chiusura conto, senza però, come detto, specificarne le modalità di conteggio.

Alla stregua di quanto esposto va dichiarata a) la illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ; b) l'illegittimità degli addebiti effettuati sul conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto e di spese di chiusura conto .

Il consulente d'ufficio, le cui conclusioni questo giudice condivide in quanto scevre da vizi logici e metodologici , in conformità ai conteggi analiticamente sviluppati nella propria relazione, ha determinato in euro 97.469,63 l'importo degli interessi passivi capitalizzati addebitati ; in euro



945,15 l'importo addebitato a titolo di spese di chiusura conto e in euro
1.931,19 l'importo addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto.

Complessivamente la somma dovuta in favore di _____ è di euro
100.345,97 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Trattandosi di un debito di valuta dovranno essere riconosciuti soltanto gli
interessi di mora dalla domanda giudiziale al saldo, con esclusione di ogni
attualizzazione delle somme così calcolate stante l'insussistenza di ogni
ulteriore danno, né dedotto, né provato in corso di causa.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo in favore del difensore antistatario applicando i parametri di cui
al D.M. 20.07.2012 n. 140, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
svolta.

In applicazione del medesimo principio le spese di CTU vanno poste
definitivamente a carico della convenuta.

Vanno altresì rimborsate le spese sostenute dall'attrice per la consulenza di
parte (vedasi (Cass. sent. 4357/2003 e Cass. sent. 6056/1990) documentate
per la somma di euro 7.981,00 (vedasi fattura in atti).

PQM

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice Unico, definitivamente
pronunziando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione
ed eccezione disattesa, così provvede:



- condanna Banca Popolare Friuladria s.p.a. a pagare a la somma complessiva di euro 100.345,97 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
- condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio , che liquida nella somma complessiva di euro 16.381,00 (di cui euro 7.981,00 per spese di CTP) oltre I.V.A e C.P.A come per legge; da liquidarsi in favore dei difensori antistatari;
- pone definitivamente gli oneri di CTU a carico della convenuta.

Pordenone , 20 marzo 2014

Il Giudice Unico

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Lucia Dall'Armellina
Lucia Armellina

Deposito in Cancelleria

Pordenone il

1 APR. 2014



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

